

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

18° anno n. L 251

27 settembre 1975

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 2452/75 della Commissione, del 26 settembre 1975, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 2453/75 della Commissione, del 26 settembre 1975, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 2454/75 della Commissione, del 26 settembre 1975, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi verso i paesi terzi 5
- Regolamento (CEE) n. 2455/75 della Commissione, del 26 settembre 1975, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di riso semi-greggio a grani lunghi verso i paesi terzi 9
- Regolamento (CEE) n. 2456/75 della Commissione, del 26 settembre 1975, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi verso i paesi terzi 13
- Regolamento (CEE) n. 2457/75 della Commissione, del 26 settembre 1975, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di riso semi-greggio a grani tondi verso i paesi terzi 17
- Regolamento (CEE) n. 2458/75 della Commissione, del 26 settembre 1975, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata alla Repubblica del Ruanda a titolo di aiuto 21
- Regolamento (CEE) n. 2459/75 della Commissione, del 26 settembre 1975, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 24
- Regolamento (CEE) n. 2460/75 della Commissione, del 26 settembre 1975, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali 31

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 2461/75 della Commissione, del 26 settembre 1975, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	33
Regolamento (CEE) n. 2462/75 della Commissione, del 26 settembre 1975, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	38
Regolamento (CEE) n. 2463/75 della Commissione, del 26 settembre 1975, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone	40

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

75/575/Euratom :

★ Decisione del Consiglio, del 22 settembre 1975, relativa all'approvazione di una modificazione dello statuto dell'impresa comune « Société belgo-française d'énergie nucléaire mosane » (SEMO)	42
---	-----------

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2452/75 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1975

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 665/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,
considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1976/75⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;
considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1976/75 ai prezzi of-

ferti e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 settembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 202 del 10. 8. 1975, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 26 settembre 1975 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	7,29
10.01 B	Frumento duro	0 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	16,27 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	0
10.04	Avena	6,44
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	10,75 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0,80 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	13,82 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	29,09
11.01 B	Farine di segala	41,68
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	14,85
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	31,25

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 1599/75.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1599/75.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 % fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1599/75.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2453/75 DELLA COMMISSIONE**del 26 settembre 1975****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 665/75 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1977/75 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, de-

vono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 settembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 202 del 1. 8. 1975, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 26 settembre 1975 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine (1)

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		9	10	11	12
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	1,63	1,63	1,53
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0	0	0	0

(1) La durata di validità del titolo è limitata conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3148/73 (GU n. L 321 del 22. 11. 1973, pag. 13).

B. Malto

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		9	10	11	12	1
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/75 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1975

che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi verso i paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 476/75⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2737/73 del Consiglio, dell'8 ottobre 1973, che definisce le norme generali da applicare nel settore del riso in caso di perturbazione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 477/75⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

visto il regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce per il riso le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 478/75⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3 bis,

considerando che, data la situazione attuale sui mercati del riso, è opportuno indire, nel settore del riso lavorato a grani lunghi, una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di cui rispettivamente all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2737/73 e all'articolo 3 bis del regolamento n. 366/67/CEE;

considerando che le modalità d'applicazione della procedura di gara sono state definite per la fissazione del prelievo all'esportazione dal regolamento (CEE) n. 3197/73 della Commissione, del 23 novembre 1973, che stabilisce le modalità di applicazione riguardanti la messa all'asta, del prelievo all'esportazione nel settore del riso⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 583/75⁽⁸⁾, e per la fissazione della restituzione all'esportazione, dal regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione, del 6 marzo 1975, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore del riso⁽⁹⁾;

considerando che l'obiettivo perseguito con la gara può essere attuato solo a condizione che l'aggiudicatario adempia tutti gli impegni assunti all'atto della

presentazione dell'offerta; che fra tali impegni v'è l'obbligo di inoltrare una domanda di titolo d'esportazione; che la cauzione di gara da costituire all'atto della presentazione dell'offerta può garantire l'osservanza di detto obbligo;

considerando che, per assicurare un eguale trattamento a tutti gli interessati, è necessario che la durata effettiva di validità del titolo rilasciato ai singoli aggiudicatari nell'ambito della gara sia identica;

considerando che è necessario garantire il corretto svolgimento della procedura di gara per il prelievo e la restituzione all'esportazione; che a tal fine è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, secondo capoverso del regolamento (CEE) n. 3197/73 e (CEE) n. 584/75 della Commissione, dispone che la partecipazione alla gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione è aperta a qualsiasi persona stabilita nella Comunità a condizioni identiche; che, visto le differenti relazioni monetarie nei differenti Stati membri, il rispetto di tali condizioni non è garantito con l'applicazione dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune poiché gli importi compensativi monetari non si applicano nel settore del riso; che è quindi necessario prendere in considerazione le conseguenze della situazione monetaria per le rispettive offerte;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per il prelievo all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2737/73 e/o per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 3 bis del regolamento n. 366/67/CEE.

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 282 del 9. 10. 1973, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 33.

⁽⁵⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.

⁽⁶⁾ GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 34.

⁽⁷⁾ GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 10.

⁽⁸⁾ GU n. L 61 del 7. 3. 1975, pag. 24.

⁽⁹⁾ GU n. L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

2. La gara verte sul riso lavorato a grani lunghi.

3. La gara è aperta fino al 29 gennaio 1976. Sino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara.

Articolo 2

Un'offerta è valida solo se si riferisce ad almeno 20 tonnellate.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 3197/73 e (CEE) n. 584/75 ammonta a 10 unità di conto per tonnellata.

Articolo 4

Il titolo d'esportazione non viene rilasciato e pertanto la cauzione di cui all'articolo 3, costituita a norma dell'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 3197/73 e (CEE) n. 584/75, viene incamerata, qualora non venga rispettato l'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), di detti regolamenti.

Articolo 5

In deroga al disposto dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 193/75⁽¹⁾, i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, dei regolamenti (CEE) n. 3197/73 e (CEE) n. 584/75 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno della presentazione dell'offerta.

Articolo 6

1. Se l'obbligo di esportare non è stato assolto, la cauzione di cui all'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 3197/73 e (CEE) n. 584/75 viene incamerata per un quantitativo uguale alla differenza tra:

- a) il 93 % della quantità netta indicata nel titolo d'esportazione e
- b) la quantità netta effettivamente esportata.

2. Tuttavia, se la quantità esportata ammonta a meno del 7 % della quantità netta indicata nel titolo, la cauzione viene incamerata integralmente.

3. Su richiesta del titolare del titolo d'esportazione gli Stati membri possono svincolare la cauzione in forma frazionata, proporzionalmente ai quantitativi di prodotto per i quali venga fornita la prova d'esportazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dei regolamenti (CEE) n. 3197/73 e (CEE) n. 584/75, a condizione peraltro che tale prova attesti l'avvenuta esportazione di una quantità pari almeno al 7 % della quantità netta indicata nel titolo.

Articolo 7

Le offerte presentate debbono prevenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza dopo lo scadere del termine di presentazione settimanale delle offerte, specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema riprodotto in allegato.

In mancanza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nel termine di cui al comma precedente.

Articolo 8

In Italia, durante il periodo in cui vige l'ora legale, le ore limite fissate per la presentazione delle offerte si intendono posticipate di un'ora. In Irlanda e nel Regno Unito, durante il periodo in cui non viene applicata la cosiddetta ora estiva, le ore limite fissate per la presentazione delle offerte si intendono anticipate di un'ora.

Articolo 9

1. In deroga all'articolo 5 dei regolamenti (CEE) n. 3197/73 e (CEE) n. 584/75, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE:

- di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto fra l'altro dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento n. 366/67/CEE, oppure
- di fissare un prelievo minimo all'esportazione tenendo conto fra l'altro dei criteri precisati all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (CEE) n. 2737/73, oppure
- di non dar seguito alla gara.

2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente od i concorrenti la cui offerta non superi detta restituzione massima all'esportazione, nonché qualsiasi concorrente la cui offerta si riferisca ad un prelievo all'esportazione.

Ove venga fissato un prelievo minimo all'esportazione sono dichiarati aggiudicatari il concorrente od i concorrenti la cui offerta non sia inferiore a detto prelievo minimo.

Articolo 10

I tassi utilizzati per la conversione in unità di conto delle offerte depositate in moneta nazionale e quelli utilizzati per la conversione in moneta nazionale della restituzione massima o del prelievo minimo fissati in unità di conto, sono:

⁽¹⁾ GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.

- il tasso centrale nel caso in cui le monete in causa sono mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25 %,
- negli altri casi la media dei corsi di cambio in contanti costatati durante un periodo che si estende dal mercoledì di una settimana al martedì della settimana seguente e che precede immediata-

mente la data limite per la presentazione delle offerte.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gara settimanale prelievo/restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi verso i paesi terzi

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

I

1	2	3
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo prelievo all'esportazione in moneta nazionale/tonnellata
1		
2		
3		
4		
5		
ecc.		

II

1	2	3
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo restituzione all'esportazione in moneta nazionale/tonnellata
1		
2		
3		
4		
5		
ecc.		

REGOLAMENTO (CEE) N. 2455/75 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1975

che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di riso semigreggio a grani lunghi verso i paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 476/75⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2737/73 del Consiglio, dell'8 ottobre 1973, che definisce le norme generali da applicare nel settore del riso in caso di perturbazione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 477/75⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

visto il regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce per il riso le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 478/75⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3 bis,

considerando che, data la situazione attuale sui mercati del riso, è opportuno indire, nel settore del riso semigreggio a grani lunghi, una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di cui rispettivamente all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2737/73 e all'articolo 3 bis del regolamento n. 366/67/CEE;

considerando che le modalità d'applicazione della procedura di gara sono state definite per la fissazione del prelievo all'esportazione dal regolamento (CEE) n. 3197/73 della Commissione, del 23 novembre 1973, che stabilisce le modalità di applicazione riguardanti la messa all'asta del prelievo all'esportazione nel settore del riso⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 583/75⁽⁸⁾, e per la fissazione della restituzione all'esportazione, dal regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione, del 6 marzo 1975, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore del riso⁽⁹⁾;

considerando che l'obiettivo perseguito con la gara può essere attuato solo a condizione che l'aggiudicatario adempia tutti gli impegni assunti all'atto della

presentazione dell'offerta; che fra tali impegni v'è l'obbligo di inoltrare una domanda di titolo d'esportazione; che la cauzione di gara da costituire all'atto della presentazione dell'offerta può garantire l'osservanza di detto obbligo;

considerando che, per assicurare un eguale trattamento a tutti gli interessati, è necessario che la durata effettiva di validità del titolo rilasciato ai singoli aggiudicatari nell'ambito della gara sia identica;

considerando che è necessario garantire il corretto svolgimento della procedura di gara per il prelievo e la restituzione all'esportazione; che a tal fine è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, secondo capoverso del regolamento (CEE) n. 3197/73 e (CEE) n. 584/75 della Commissione, dispone che la partecipazione alla gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione è aperta a qualsiasi persona stabilita nella Comunità a condizioni identiche; che, viste le differenti relazioni monetarie nei differenti Stati membri, il rispetto di tali condizioni non è garantito con l'applicazione dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune poiché gli importi compensativi monetari non si applicano nel settore del riso; che è quindi necessario prendere in considerazione le conseguenze della situazione monetaria per le rispettive offerte;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per il prelievo all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2737/73 e/o per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 3 bis del regolamento n. 366/67/CEE.

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 282 del 9. 10. 1973, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 33.

⁽⁵⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.

⁽⁶⁾ GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 34.

⁽⁷⁾ GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 10.

⁽⁸⁾ GU n. L 61 del 7. 3. 1975, pag. 24.

⁽⁹⁾ GU n. L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

2. La gara verte sul riso semigreggio a grani lunghi.

3. La gara è aperta fino al 29 gennaio 1976. Sino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara.

Articolo 2

Un'offerta è valida solo se si riferisce ad almeno 20 tonnellate.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 3197/73 e (CEE) n. 584/75 ammonta a 10 unità di conto per tonnellata.

Articolo 4

Il titolo d'esportazione non viene rilasciato e pertanto la cauzione di cui all'articolo 3, costituita a norma dell'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 3197/73 e (CEE) n. 584/75, viene incamerata, qualora non venga rispettato l'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), di detti regolamenti.

Articolo 5

In deroga al disposto dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 193/75⁽¹⁾, i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, dei regolamenti (CEE) n. 3197/73 e (CEE) n. 584/75 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno della presentazione dell'offerta.

Articolo 6

1. Se l'obbligo di esportare non è stato assolto, la cauzione di cui all'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 3197/73 e (CEE) n. 584/75 viene incamerata per un quantitativo uguale alla differenza tra:

- a) il 93 % della quantità netta indicata nel titolo d'esportazione e
- b) la quantità netta effettivamente esportata.

2. Tuttavia, se la quantità esportata ammonta a meno del 7 % della quantità netta indicata nel titolo, la cauzione viene incamerata integralmente.

3. Su richiesta del titolare del titolo d'esportazione, gli Stati membri possono svincolare la cauzione in forma frazionata, proporzionalmente ai quantitativi di prodotto per i quali venga fornita la prova d'esportazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dei regolamenti (CEE) n. 3197/73 e (CEE) n. 584/75, a condizione peraltro che tale prova attesti l'avvenuta esportazione di una quantità pari almeno al 7 % della quantità netta indicata nel titolo.

⁽¹⁾ GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.

Articolo 7

Le offerte presentate debbono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza dopo lo scadere del termine di presentazione settimanale delle offerte, specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema riprodotto in allegato.

In mancanza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nel termine di cui al comma precedente.

Articolo 8

In Italia, durante il periodo in cui vige l'ora legale, le ore limite fissate per la presentazione delle offerte si intendono posticipate di un'ora. In Irlanda e nel Regno Unito, durante il periodo in cui non viene applicata la cosiddetta ora estiva, le ore limite fissate per la presentazione delle offerte si intendono anticipate di un'ora.

Articolo 9

1. In deroga all'articolo 5 dei regolamenti (CEE) n. 3197/73 e (CEE) n. 584/75, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE:

- di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto fra l'altro dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento n. 366/67/CEE, oppure
- di fissare un prelievo minimo all'esportazione, tenendo conto fra l'altro dei criteri precisati all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (CEE) n. 2737/73, oppure
- di non dar seguito alla gara.

2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente od i concorrenti la cui offerta non superi detta restituzione massima all'esportazione, nonché qualsiasi concorrente la cui offerta si riferisca ad un prelievo all'esportazione.

Ove venga fissato un prelievo minimo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente od i concorrenti la cui offerta non sia inferiore a detto prelievo minimo.

Articolo 10

I tasi utilizzati per la conversione in unità di conto delle offerte depositate in moneta nazionale e quelli utilizzati per la conversione in moneta nazionale della restituzione massima o del prelievo minimo fissati in unità di conto, sono:

- il tasso centrale nel caso in cui le monete in causa siano mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25 %,
- negli altri casi la media dei corsi di cambio in contanti costatati durante un periodo che si estende dal mercoledì di una settimana al martedì della settimana seguente e che precede immediata-

mente la data limite per la presentazione delle offerte.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

*ALLEGATO***Gara settimanale prelievo/restituzione all'esportazione di riso semigreggio a grani lunghi verso i paesi terzi**

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

I

1	2	3
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo prelievo all'esportazione in moneta nazionale/tonnellata
1		
2		
3		
4		
5		
ecc.		

II

1	2	3
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo restituzione all'esportazione in moneta nazionale/tonnellata
1		
2		
3		
4		
5		
ecc.		

REGOLAMENTO (CEE) N. 2456/75 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1975

che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi verso i paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 476/75⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2737/73 del Consiglio, dell'8 ottobre 1973, che definisce le norme generali da applicare nel settore del riso in caso di perturbazione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 477/75⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,visto il regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce per il riso le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 478/75⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3 bis,

considerando che, data la situazione attuale sui mercati del riso, è opportuno indire, nel settore del riso lavorato a grani tondi, una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di cui rispettivamente all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2737/73 e all'articolo 3 bis del regolamento n. 366/67/CEE;

considerando che le modalità d'applicazione della procedura di gara sono state definite, per la fissazione del prelievo all'esportazione, dal regolamento (CEE) n. 3197/73 della Commissione, del 23 novembre 1973, che stabilisce le modalità di applicazione riguardanti la messa all'asta del prelievo all'esportazione nel settore del riso⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 583/75⁽⁸⁾ e per la fissazione della restituzione all'esportazione, dal regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione, del 6 marzo 1975, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore del riso⁽⁹⁾;

considerando che l'obiettivo perseguito con la gara può essere attuato solo a condizione che l'aggiudicatario adempia tutti gli impegni assunti all'atto della

presentazione dell'offerta; che fra tali impegni v'è l'obbligo di inoltrare una domanda di titolo d'esportazione; che la cauzione di gara da costituire all'atto della presentazione dell'offerta può garantire l'osservanza di detto obbligo;

considerando che, per assicurare un eguale trattamento a tutti gli interessati, è necessario che la durata effettiva di validità del titolo rilasciato ai singoli aggiudicatari nell'ambito della gara sia identica;

considerando che è necessario garantire il corretto svolgimento della procedura di gara per il prelievo e la restituzione all'esportazione; che a tal fine è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, secondo capoverso del regolamento (CEE) n. 3197/73 e (CEE) n. 584/75 della Commissione, dispone che la partecipazione alla gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione è aperta a qualsiasi persona stabilita nella Comunità a condizioni identiche; che, visto le differenti relazioni monetarie nei differenti Stati membri, il rispetto di tali condizioni non è garantito con l'applicazione dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune poiché gli importi compensativi monetari non si applicano nel settore del riso; che è quindi necessario prendere in considerazione le conseguenze della situazione monetaria per le rispettive offerte;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per il prelievo all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2737/73 e/o per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 3 bis del regolamento n. 366/67/CEE.

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 31.⁽³⁾ GU n. L 282 del 9. 10. 1973, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 33.⁽⁵⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.⁽⁶⁾ GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 34.⁽⁷⁾ GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 10.⁽⁸⁾ GU n. L 61 del 7. 3. 1975, pag. 24.⁽⁹⁾ GU n. L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

2. La gara verte sul riso lavorato a grani tondi.

3. La gara è aperta fino al 29 gennaio 1976. Sino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara.

Articolo 2

Un'offerta è valida solo se si riferisce ad almeno 20 tonnellate.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 3197/73 e (CEE) n. 584/75 ammonta a 10 unità di conto per tonnellata.

Articolo 4

Il titolo d'esportazione non viene rilasciato e pertanto la cauzione di cui all'articolo 3, costituita a norma dell'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 3197/73 e (CEE) n. 584/75, viene incamerata, qualora non venga rispettato l'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), di detti regolamenti.

Articolo 5

In deroga al disposto dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 193/75⁽¹⁾, i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, dei regolamenti (CEE) n. 3197/73 e (CEE) n. 584/75 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.

Articolo 6

1. Se l'obbligo di esportare non è stato assolto, la cauzione di cui all'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 3197/73 e (CEE) n. 584/75 viene incamerata per un quantitativo uguale alla differenza tra:

- a) il 93 % della quantità netta indicata nel titolo d'esportazione e
- b) la quantità netta effettivamente esportata.

2. Tuttavia, se la quantità esportata ammonta a meno del 7 % della quantità netta indicata nel titolo, la cauzione viene incamerata integralmente.

3. Su richiesta del titolare del titolo d'esportazione, gli Stati membri possono svincolare la cauzione in forma frazionata, proporzionalmente ai quantitativi di prodotto per i quali venga fornita la prova d'esportazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dei regolamenti (CEE) n. 3197/73 e (CEE) n. 584/75, a condizione peraltro che tale prova attesti l'avvenuta esportazione di una quantità pari almeno al 7 % della quantità netta indicata nel titolo.

⁽¹⁾ GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.

Articolo 7

Le offerte presentate debbono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza dopo lo scadere del termine di presentazione settimanale delle offerte, specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema riprodotto in allegato.

In mancanza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nel termine di cui al comma precedente.

Articolo 8

In Italia, durante il periodo in cui vige l'ora legale, le ore limite fissate per la presentazione delle offerte si intendono posticipate di un'ora. In Irlanda e nel Regno Unito, durante il periodo in cui non viene applicata la cosiddetta ora estiva, le ore limite fissate per la presentazione delle offerte si intendono anticipate di un'ora.

Articolo 9

1. In deroga all'articolo 5 dei regolamenti (CEE) n. 3197/73 e (CEE) n. 584/75, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE:

- di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto fra l'altro dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento n. 366/67/CEE, oppure
- di fissare un prelievo minimo all'esportazione, tenendo conto fra l'altro dei criteri precisati all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (CEE) n. 2737/73, oppure
- di non dar seguito alla gara.

2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente od i concorrenti la cui offerta non superi detta restituzione massima all'esportazione, nonché qualsiasi concorrente la cui offerta si riferisca ad un prelievo all'esportazione.

Ove venga fissato un prelievo minimo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente od i concorrenti la cui offerta non sia inferiore a detto prelievo minimo.

Articolo 10

I tassi utilizzati per la conversione in unità di conto delle offerte depositate in moneta nazionale e quelli utilizzati per la conversione in moneta nazionale della restituzione massima o del prelievo minimo fissati in unità di conto, sono:

- il tasso centrale nel caso in cui le monete in causa sono mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25 %,
- negli altri casi la media dei corsi di cambio in contanti constatati durante un periodo che si estende dal mercoledì di una settimana al martedì della settimana seguente e che precede immediata-

mente la data limite per la presentazione delle offerte.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gara settimanale prelievo/restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi verso i paesi terzi

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

I

1	2	3
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo prelievo all'esportazione in moneta nazionale/tonnellata
1		
2		
3		
4		
5		
ecc.		

II

1	2	3
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo restituzione all'esportazione in moneta nazionale/tonnellata
1		
2		
3		
4		
5		
ecc.		

REGOLAMENTO (CEE) N. 2457/75 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1975

che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di riso semigreggio a grani tondi verso i paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 476/75⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2737/73 del Consiglio, dell'8 ottobre 1973, che definisce le norme generali da applicare nel settore del riso in caso di perturbazione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 477/75⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

visto il regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce per il riso le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 478/75⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3 bis,

considerando che, data la situazione attuale sui mercati del riso, è opportuno indire, nel settore del riso semigreggio a grani tondi, una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di cui rispettivamente all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2737/73 e all'articolo 3 bis del regolamento n. 366/67/CEE;

considerando che le modalità d'applicazione della procedura di gara sono state definite, per la fissazione del prelievo all'esportazione, dal regolamento (CEE) n. 3197/73 della Commissione, del 23 novembre 1973, che stabilisce le modalità di applicazione riguardanti la messa all'asta del prelievo all'esportazione nel settore del riso⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 583/75⁽⁸⁾ e per la fissazione della restituzione all'esportazione, dal regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione, del 6 marzo 1975, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore del riso⁽⁹⁾;

considerando che l'obiettivo perseguito con la gara può essere attuato solo a condizione che l'aggiudicatario adempia tutti gli impegni assunti all'atto della

presentazione dell'offerta; che fra tali impegni v'è l'obbligo di inoltrare una domanda di titolo d'esportazione; che la cauzione di gara da costituire all'atto della presentazione dell'offerta può garantire l'osservanza di detto obbligo;

considerando che, per assicurare un eguale trattamento a tutti gli interessati, è necessario che la durata effettiva di validità del titolo rilasciato ai singoli aggiudicatari nell'ambito della gara sia identica;

considerando che è necessario garantire il corretto svolgimento della procedura di gara per il prelievo e la restituzione all'esportazione; che a tal fine è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, secondo capoverso del regolamento (CEE) n. 3197/73 e (CEE) n. 584/75 della Commissione, dispone che la partecipazione alla gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione è aperta a qualsiasi persona stabilita nella Comunità a condizioni identiche; che, visto le differenti relazioni monetarie nei differenti Stati membri, il rispetto di tali condizioni non è garantito con l'applicazione dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune poiché gli importi compensativi monetari non si applicano nel settore del riso; che è quindi necessario prendere in considerazione le conseguenze della situazione monetaria per le rispettive offerte;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per il prelievo all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2737/73 e/o per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 3 bis del regolamento n. 366/67/CEE.

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 282 del 9. 10. 1973, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 33.

⁽⁵⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.

⁽⁶⁾ GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 34.

⁽⁷⁾ GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 10.

⁽⁸⁾ GU n. L 61 del 7. 3. 1975, pag. 24.

⁽⁹⁾ GU n. L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

2. La gara verte sul riso semigreggio a grani tondi.

3. La gara è aperta fino al 29 gennaio 1976. Sino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara.

Articolo 2

Un'offerta è valida solo se si riferisce ad almeno 20 tonnellate.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 3197/73 e (CEE) n. 584/75 ammonta a 10 unità di conto per tonnellata.

Articolo 4

Il titolo d'esportazione non viene rilasciato e pertanto la cauzione di cui all'articolo 3, costituita a norma dell'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 3197/73 e (CEE) n. 584/75, viene incamerata, qualora non venga rispettato l'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), di detti regolamenti.

Articolo 5

In deroga al disposto dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 193/75⁽¹⁾, i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, dei regolamenti (CEE) n. 3197/73 e (CEE) n. 584/75 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.

Articolo 6

1. Se l'obbligo di esportare non è stato assolto, la cauzione di cui all'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 3197/73 e (CEE) n. 584/75 viene incamerata per un quantitativo uguale alla differenza tra:

- a) il 93 % della quantità netta indicata nel titolo d'esportazione e
- b) la quantità netta effettivamente esportata.

2. Tuttavia, se la quantità esportata ammonta a meno del 7 % della quantità netta indicata nel titolo, la cauzione viene incamerata integralmente.

3. Su richiesta del titolare del titolo d'esportazione, gli Stati membri possono svincolare la cauzione in forma frazionata, proporzionalmente ai quantitativi di prodotto per i quali venga fornita la prova d'esportazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dei regolamenti (CEE) n. 3197/73 e (CEE) n. 584/75, a condizione peraltro che tale prova attesti l'avvenuta esportazione di una quantità pari almeno al 7 % della quantità netta indicata nel titolo.

Articolo 7

Le offerte presentate debbono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza dopo lo scadere del termine di presentazione settimanale delle offerte, specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema riprodotto in allegato.

In mancanza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nel termine di cui al comma precedente.

Articolo 8

In Italia, durante il periodo in cui vige l'ora legale, le ore limite fissate per la presentazione delle offerte si intendono posticipate di un'ora. In Irlanda e nel Regno Unito, durante il periodo in cui non viene applicata la cosiddetta ora estiva, le ore limite fissate per la presentazione delle offerte si intendono anticipate di un'ora.

Articolo 9

1. In deroga all'articolo 5 dei regolamenti (CEE) n. 3197/73 e (CEE) n. 584/75, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE:

- di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto fra l'altro dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento n. 366/67/CEE, oppure
- di fissare un prelievo minimo all'esportazione, tenendo conto fra l'altro dei criteri precisati all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (CEE) n. 2737/73, oppure
- di non dar seguito alla gara.

2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente od i concorrenti la cui offerta non superi detta restituzione massima all'esportazione, nonché qualsiasi concorrente la cui offerta si riferisca ad un prelievo all'esportazione.

Ove venga fissato un prelievo minimo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente od i concorrenti la cui offerta non sia inferiore a detto prelievo minimo.

Articolo 10

I tassi utilizzati per la conversione in unità di conto delle offerte depositate in moneta nazionale e quelli utilizzati per la conversione in moneta nazionale della restituzione massima o del prelievo minimo fissati in unità di conto sono:

⁽¹⁾ GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.

- il tasso centrale nel caso in cui le monete in causa sono mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25 %,
- negli altri casi la media dei corsi di cambio in contanti constatati durante un periodo che si estende dal mercoledì di una settimana al martedì della settimana seguente e che precede immediata-

mente la data limite per la presentazione delle offerte.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Gara settimanale prelievo/restituzione all'esportazione di riso semigreggio a grani tondi verso i paesi terzi

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

I

1	2	3
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo prelievo all'esportazione in moneta nazionale/tonnellata
1		
2		
3		
4		
5		
ecc.		

II

1	2	3
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo restituzione all'esportazione in moneta nazionale/tonnellata
1		
2		
3		
4		
5		
ecc.		

REGOLAMENTO (CEE) N. 2458/75 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1975

**relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero
destinata alla Repubblica del Ruanda a titolo di aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 665/75⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1693/72 del Consiglio, del 3 agosto 1972, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che il 21 marzo 1974 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, sotto forma di farina, nel quadro di un'azione comunitaria, l'equivalente di 3 000 tonnellate di frumento tenero, ossia 1 986 tonnellate di farina di frumento tenero alla Repubblica del Ruanda a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1973/1974;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1693/72 del Consiglio, i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato scaricato a Ruhengeri e a Kigali;

considerando che le offerte possono essere presentate da concorrenti stabiliti nei diversi Stati membri della Comunità e avere per oggetto prodotti da mobilitare in tali Stati membri; che, data la situazione delle monete di tali Stati e per garantire una comparabilità ottimale tra le varie offerte, occorre tener conto dell'incidenza su ciascuna offerta della situazione in cui versa la moneta dello Stato membro nel quale verranno espletate le formalità doganali di esportazione;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara per la fornitura alla Repubblica del Ruanda;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento belga dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che il comitato monetario sarà consultato e che, vista l'urgenza, è necessario adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari alla Repubblica del Ruanda, di 1 986 tonnellate di farina di frumento tenero.

2. Il bando di gara verrà realizzato nel Regno del Belgio, in 4 partite.

3. Il prodotto sarà mobilitato sul mercato della Comunità.

4. Il carico sarà effettuato partendo da un porto della Comunità.

5. La gara di cui al paragrafo 1 si riferisce alla fornitura dei prodotti consegnati scaricati a Ruhengeri e a Kigali in sacchi di cotone nuovi del contenuto di 50 chilogrammi netti.

6. I sacchi recheranno sull'imballaggio la seguente dicitura a stampa:

• Farine de froment — Don de la Communauté économique européenne ».

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 178 del 5. 8. 1972, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁵⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

Articolo 2

1. Il bando di gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 10 ottobre 1975.
2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 10 ottobre 1975 alle ore 12.
3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno nove giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.
2. Le offerte devono recare fra l'altro l'indicazione dello Stato membro nel quale il concorrente decide di espletare, qualora sia dichiarato aggiudicatario, le formalità doganali di esportazione per i prodotti di cui trattasi.
3. Ai fini della comparabilità delle offerte, ogni offerta è corretta all'occorrenza dell'importo compensativo adesione e dell'importo compensativo monetario applicabili, il giorno della data limite per la presentazione delle offerte, all'esportazione dallo Stato membro indicato nell'offerta in applicazione del paragrafo 2.

La correzione si effettua:

- aumentando le offerte indicanti uno Stato membro a moneta deprezzata o un nuovo Stato membro;
- diminuendo le offerte indicanti uno Stato membro a moneta apprezzata.

L'importo compensativo monetario è, se del caso, convertito nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara utilizzando:

- nel caso in cui le monete di cui trattasi siano mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25 %, il tasso di conversione risultante dal loro tasso centrale;
- negli altri casi la media dei corsi di cambio in contanti fra le monete in causa constatati nello Stato membro in cui è indetta la gara in un periodo compreso tra il mercoledì di una settimana ed il martedì della settimana seguente e immediatamente precedente la data limite per la presentazione delle offerte.

Articolo 4

È dichiarato aggiudicatario il concorrente che presenta l'offerta più favorevole, tenuto conto dell'adattamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

Tuttavia, se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare il bando di gara.

Articolo 5

1. Il concorrente deve costituire una cauzione di 10 unità di conto per tonnellata di prodotto.

La cauzione viene svincolata:

- per ogni concorrente la cui offerta non sia stata considerata o accettata;
- per l'aggiudicatario, dopo esecuzione delle relative operazioni nel termine previsto e dopo presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo di esportazione debitamente compilato e vistato dalle autorità competenti dello Stato membro indicato nell'offerta, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2;
- per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni sia dovuta a caso di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 6

1. Il prodotto di cui all'articolo 1 deve rispondere, in ordine alla fornitura alla Repubblica del Ruanda, alle caratteristiche seguenti:

— *Farina di frumento tenero*:

- umidità: massimo 15 %;
- acidità: massima 4 ml NaOH n per 100 g (calcolata sulla sostanza secca);
- tenore in ceneri: massimo 0,52 % rapportato alla sostanza secca.

Se il prodotto di cui all'articolo 1 non corrisponde alle caratteristiche precitate, viene rifiutato e rimane di proprietà dell'aggiudicatario.

2. L'offerta relativa al prodotto di cui all'articolo 1, per la fornitura alla Repubblica del Ruanda, deve essere fatta per le caratteristiche seguenti:

— *Farina di frumento tenero*:

- umidità: massimo 15 %;
- acidità: massimo 4 ml NaOH n per 100 g (calcolata sulla sostanza secca);
- tenore in ceneri: massimo 0,52 % rapportato alla sostanza secca.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento belga è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato, fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, viene pagato all'aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario le seguenti informazioni:

- a) dopo ogni spedizione, un attestato comprovante le quantità imbarcate e la qualità del prodotto;
- b) la data di partenza delle navi;
- c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non sia l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, esso trasmette, al più presto, a quest'ultimo le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 2459/75 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1975

che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 665/75 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/75 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento n. 120/67/CEE e nell'articolo 12, paragrafo 1 a), del regolamento n. 359/67/CEE; che l'incidenza sul loro costo di produzione dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1052/68 del Consiglio, del 23 luglio 1968, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 980/75 ⁽⁶⁾, dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa, in vigore nel mese dell'importazione è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a

base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1997/75 ⁽⁸⁾, il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, valido in principio per un mese, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 2,5 unità di conto per tonnellata;

considerando che per taluni prodotti trasformati il prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione accordata ai prodotti di base in vista della loro trasformazione, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1052/68 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1579/74; che il regolamento (CEE) n. 1921/75 ⁽⁹⁾ ha previsto alcune misure transitorie per i prodotti amidacei;

considerando che l'elemento fisso del prelievo è stato definito dal regolamento (CEE) n. 1052/68;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1599/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare ⁽¹⁰⁾;

considerando che dall'entrata in vigore del Protocollo di Ginevra (1967) allegato all'accordo GATT, il prelievo che deve essere percepito per i prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1052/68 sotto la voce tariffaria 07.06 A è limitato, come è previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento, all'ammontare che risulta dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nel quadro del GATT;

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 14.⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.⁽⁵⁾ GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.⁽⁶⁾ GU n. L 95 del 17. 4. 1975, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽⁸⁾ GU n. L 202 del 1. 8. 1975, pag. 57.⁽⁹⁾ GU n. L 195 del 26. 7. 1975, pag. 25.⁽¹⁰⁾ GU n. L 166 del 28. 6. 1975, pag. 67.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 120/67/CEE, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che debbono essere percepiti all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE, e rilevanti dal regolamento (CEE) n. 1052/68, sono fissati all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Verificario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in UC/tonnellata	
		Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM) (*)	ACP o PTOM (*)
	Radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	0,32 (1)	0 (1)(5)
11.01 C	Farina d'orzo (2)	8,22	3,22
11.01 D	Farina d'avena (2)	23,85	18,85
11.01 E I	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse è inferiore od uguale all'1,5 % in peso (2)	34,21	29,21
11.01 E II	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse è superiore all'1,5 % in peso (2)	19,05	16,55
11.01 F	Farina di riso (2)	2,50	0
11.01 G	Farina di saraceno (2)	8,76	3,76
11.01 H	Farina di miglio (2)	9,90	7,40
11.01 I J	Farina di scagliola (2)	2,50	0
11.01 K	Farina di sorgo (2)	24,63	22,13
11.01 L	Farine di cereali diverse da quelle di frumento (grano), di frumento segalato, di segala, d'orzo, d'avena, di granturco, di riso, di saraceno, di miglio, di scagliola o di sorgo (2)	2,50	0
11.02 A II	Semole e semolini di segala (2)	48,70	43,70
11.02 A III	Semole e semolini d'orzo (2)	8,22	3,22
11.02 A IV	Semole e semolini d'avena (2)	23,85	18,85
11.02 A V a) 1	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse è inferiore od uguale all'1,5 % in peso, destinati all'industria della birra (2)	34,21	29,21
11.02 A V a) 2	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse è inferiore od uguale all'1,5 % in peso, non destinati all'industria della birra (2)	34,21	29,21
11.02 A V b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse è superiore all'1,5 % in peso (2)	19,05	16,55
11.02 A VI	Semole e semolini di riso (2)	2,50	0
11.02 A VII	Semole e semolini di saraceno (2)	8,76	3,76
11.02 A VIII	Semole e semolini di miglio (2)	9,90	7,40

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in UC/tonnellata	
		Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM) (*)	ACP o PTOM (*)
11.02 A IX	Semole e semolini di sorgo (*)	24,63	22,13
11.02 A X	Semole e semolini di cereali diversi da quelli di frumento (grano), spelta, frumento segalato, segala, orzo, avena, granturco, riso, saraceno, miglio o sorgo (*)	2,50	0
11.02 B I a) 1	Cereali mondati (decorticati o filati) d'orzo (*)	5,36	2,86
11.02 B I a) 2 aa)	Avena spuntata	13,18	10,68
11.02 B I a) 2 bb)	Cereali mondati (decorticati o filati) d'avena (*)	21,35	18,85
11.02 B I a) 3	Cereali mondati (decorticati o filati) di grano saraceno (*)	5,84	3,34
11.02 B I a) 4	Cereali mondati (decorticati o filati) di miglio (*)	14,10	11,60
11.02 B I b) 1	Cereali mondati e tagliati o spezzati (detti grütze o grutten) di orzo (*)	5,36	2,86
11.02 B I b) 2	Cereali mondati e tagliati o spezzati (detti grütze o grutten) di avena (*)	21,35	18,85
11.02 B I b) 3	Cereali mondati e tagliati o spezzati (detti grütze o grutten) di grano saraceno (*)	5,84	3,34
11.02 B I b) 4	Cereali mondati e tagliati o spezzati (detti grütze o grutten) di miglio (*)	14,10	11,60
11.02 B II a)	Cereali mondati (decorticati o filati) anche tagliati o spezzati di frumento (grano) (*)	24,23	21,73
11.02 B II b)	Cereali mondati (decorticati o filati) anche tagliati o spezzati di segala (*)	34,79	32,29
11.02 B II c)	Cereali mondati (decorticati o filati) anche tagliati o spezzati di granturco (*)	28,47	25,97
11.02 B II d)	Cereali mondati (decorticati o filati) anche tagliati o spezzati di sorgo (*)	37,22	34,72
11.02 B II e)	Cereali mondati (decorticati o filati) anche tagliati o spezzati diversi da quelli di frumento (grano), segala, granturco, orzo, avena, saraceno, miglio o sorgo (*)	2,50	0
11.02 C I	Cereali perlati di frumento (grano) (*)	28,64	26,14
11.02 C II	Cereali perlati di segala (*)	41,35	38,85
11.02 C III	Cereali perlati d'orzo (*)	9,48	4,48
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (*)	19,25	16,75
11.02 C V	Cereali perlati di granturco (*)	28,47	25,97
11.02 C VI	Cereali perlati di saraceno (*)	5,84	3,34
11.02 C VII	Cereali perlati di miglio (*)	14,10	11,60
11.02 C VIII	Cereali perlati di sorgo (*)	37,22	34,72
11.02 C IX	Cereali perlati diversi da quelli di frumento (grano), segala, orzo, avena, granturco, saraceno, miglio o sorgo (*)	2,50	0

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in UC/tonnellata	
		Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM) (*)	ACP o PTOM (*)
11.02 D I	Cereali solamente spezzati di frumento (grano) (*)	19,17	16,67
11.02 D II	Cereali solamente spezzati di segala (*)	27,27	24,77
11.02 D III	Cereali solamente spezzati d'orzo (*)	4,33	1,83
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati d'avena (*)	13,18	10,68
11.02 D V	Cereali solamente spezzati di granturco (*)	19,05	16,55
11.02 D VI	Cereali solamente spezzati di saraceno (*)	4,63	2,13
11.02 D VII	Cereali solamente spezzati di miglio (*)	9,90	7,40
11.02 D VIII	Cereali solamente spezzati di sorgo (*)	24,63	22,13
11.02 D IX	Cereali solamente spezzati diversi da quelli di frumento (grano), segala, orzo, avena, granturco, saraceno, miglio o sorgo (*)	2,50	0
11.02 E I a) 1	Cereali schiacciati di orzo (*)	4,33	1,83
11.02 E I a) 2	Cereali schiacciati di avena (*)	13,18	10,62
11.02 E I a) 3	Cereali schiacciati di saraceno (*)	4,63	2,13
11.02 E I a) 4	Cereali schiacciati di miglio (*)	9,90	7,40
11.02 E I b) 1	Fiocchi d'orzo (*)	8,58	3,58
11.02 E I b) 2	Fiocchi d'avena (*)	25,94	20,94
11.02 E I b) 3	Fiocchi di saraceno (*)	8,76	3,76
11.02 E I b) 4	Fiocchi di miglio (*)	18,05	13,05
11.02 E II a)	Cereali schiacciati o fiocchi di frumento (grano) (*)	34,41	29,41
11.02 E II b)	Cereali schiacciati o fiocchi di segala (*)	48,70	43,70
11.02 E II c)	Cereali schiacciati o fiocchi di granturco (*)	34,21	29,21
11.02 E II d)	Cereali schiacciati o fiocchi di sorgo (*)	44,06	39,06
11.02 E II e) 1	Fiocchi di riso (*)	5,00	0
11.02 E II e) 2	Cereali schiacciati o fiocchi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), segala, orzo, avena, granturco, saraceno, miglio o sorgo ad esclusione dei fiocchi di riso (*)	5,00	0
11.02 F I	Agglomerati (pellets) di frumento (grano) (*)	34,41	29,41
11.02 F II	Agglomerati (pellets) di segala (*)	48,70	43,70
11.02 F III	Agglomerati (pellets) di orzo (*)	8,22	3,22

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in UC/tonnellata	
		Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM) (*)	ACP o PTOM (*)
11.02 F IV	Agglomerati (pellets) d'avena (*)	23,85	18,85
11.02 F V	Agglomerati (pellets) di granturco (*)	34,21	29,21
11.02 F VI	Agglomerati (pellets) di riso (*)	2,50	0
11.02 F VII	Agglomerati (pellets) di saraceno (*)	8,76	3,76
11.02 F VIII	Agglomerati (pellets) di miglio (*)	9,90	7,40
11.02 F IX	Agglomerati (pellets) di sorgo (*)	24,63	22,13
11.02 F X	Agglomerati (pellets) di cereali diversi da quelli di frumento (grano), segala, orzo, avena, granturco, riso, saraceno, miglio o sorgo (*)	2,50	0
11.02 G I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	17,26	12,26
11.02 G II	Germi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	17,17	12,17
11.06 A	Farine e semolini denaturati di sago, di manioca, di arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi di cui alla voce 07.06 della tariffa doganale comune	2,82	0 (5)
11.06 B I	Farine e semolini non denaturati di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi di cui alla voce 07.06 della tariffa doganale comune destinati alla fabbricazione di amido o fecola	27,03	7,03 (5)
11.06 B II	Farine e semolini non denaturati di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi di cui alla voce 07.06 della tariffa doganale comune non destinati alla fabbricazione di amido o fecola	43,13	23,13 (5)
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano) presentato sotto forma di farina	38,09	29,09
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano) presentato sotto forma diversa da quella di farina	30,73	21,73
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	12,19 (4)	3,19
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	11,38	2,38
11.07 B	Malto torrefatto	11,77 (4)	2,77
11.08 A I	Amido di granturco	27,03	10,03
11.08 A II	Amido di riso	25,50	0
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	17,09	0,09
11.08 A IV	Fecola di patate	27,03	10,03
11.08 A V	Amidi di cereali diversi dal granturco, riso e frumento (grano), e fecola diverse dalla fecola di patate	27,03	5,02 (5)
11.09 A	Glutine allo stato secco, di frumento (grano)	150,16	0,16

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in UC/tonnellata	
		Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM) (*)	ACP o PTOM (*)
11.09 B	Glutine diverso da quello presentato allo stato secco di frumento (grano)	150,16	0,16
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro ^(*) , sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	93,08	13,08
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro ^(*) , presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	65,03	10,03
17.05 B I	Glucosio aromatizzato o colorato sotto forma di polvere cristallina bianca anche agglomerata	93,08	13,08
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio aromatizzati o colorati presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca anche agglomerata	65,03	10,03
23.02 A I a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 35 % in peso	3,43	3,43
23.02 A I b) 1	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % e inferiore od uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	5,50	5,50
23.02 A I b) 2	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione e il cui tenore in amido è superiore al 45 % in peso	10,99	10,99
23.02 A II a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	2,75	2,75
23.02 A II b)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	10,99	10,99
23.03 A I	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate) con un tenore in proteine, riferito alla sostanza secca superiore al 40 % in peso	162,46	12,46

(*) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1599/75.

(*) Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana.

(*) Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso), calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, anche sfarinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

(*) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento n. 189/66/CEE, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.

(*) Conformemente al regolamento (CEE) n. 3375/73 questo prelievo è diminuito di 0,45 UC/100 kg per i prodotti originari della Turchia.

(*) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1599/75 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari dei paesi e territori:

- radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A;
- farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.06 A, ex 11.06 B I e II;
- fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2460/75 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1975

che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 665/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli alimenti composti sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento n. 120/67/CEE; che l'incidenza sul loro costo di produzione dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 968/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2196/69⁽⁴⁾, in funzione della media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione, alle quantità di prodotti di base che si considerano utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti composti, la media essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per i prodotti di base in causa;

considerando che il prelievo così determinato, dopo aggiunta dell'elemento fisso, è valido per un mese; che l'elemento fisso del prelievo è stato stabilito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 968/68;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di

essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1599/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽⁵⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 120/67/CEE la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere riscossi all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento n. 120/67/CEE e soggetti al regolamento (CEE) n. 968/68, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1975.

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 14.

(3) GU n. L 166 del 17. 7. 1968, pag. 2.

(4) GU n. L 279 del 6. 11. 1969, pag. 1.

(5) GU n. L 166 del 28. 6. 1975, pag. 67.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in UC/tonnellata	
		Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM (*)	ACP o PTOM (*)
	Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 968/68, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari (delle voci o delle sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A o 17.05 A) contenenti amido o fecola a glucosio o sciroppo di glucosio :		
	non contenenti amido, o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore od uguale a 10 % :		
23.07 B I a) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	11,60	2,60
23.07 B I a) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	319,05	310,05
	il cui contenuto, in peso, di amido, è superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 30 % e :		
23.07 B I b) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	17,12	8,12
23.07 B I b) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	324,57	315,57
	il cui contenuto, in peso, di amido è superiore al 30 % e :		
23.07 B I c) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	25,23	16,23
23.07 B I c) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	332,68	323,68

(*) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1599/75.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2461/75 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1975

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 665/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/75⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento n. 120/67/CEE e dell'articolo 17 del regolamento n. 359/67/CEE, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 87/75⁽⁶⁾, e dell'articolo 2 del regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 478/75⁽⁸⁾, che definisce, rispettivamente nel settore dei cereali e del riso, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi testi, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste e dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1052/68 del Consiglio, del 23 luglio 1968, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 980/75⁽¹⁰⁾, ha definito all'articolo 6 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è necessario tener conto, in base ai criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 1052/68 dei prezzi e delle quantità di prodotti ritenuti per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo; che sembra dunque opportuno prendere in considerazione, così come è stato previsto per la determinazione dell'elemento mobile, la media dei prelievi applicabili ai prodotti di base durante un periodo rappresentativo costituito dai 25 primi giorni del mese precedente quello dell'esportazione, e modificare successivamente tale media in funzione del prezzo di entrata dei prodotti di base in vigore nel mese dell'esportazione; che, in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1052/68 e dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1077/68⁽¹¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2764/71⁽¹²⁾, per alcuni prodotti occorre ridurre l'importo della restituzione all'esportazione dell'importo dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per il prodotto di base;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso porta a fissare la restituzione ad un ammontare che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la restituzione è calcolata tenendo conto del quantitativo di materia prima che determina l'elemento mobile del prelievo; che per alcuni prodotti trasformati il quantitativo di materia prima utilizzata può variare a seconda dell'impiego finale del prodotto; che a seconda del procedimento di fabbricazione utilizzato vengono ottenuti, oltre al prodotto principale, altri prodotti il cui quantitativo e il cui valore possono variare a seconda della natura e della qualità del prodotto principale che ci si propone di fabbricare; che il cumulo delle restituzioni relative ai vari

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.

⁽⁶⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.

⁽⁸⁾ GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 34.

⁽⁹⁾ GU n. L 179 del 25. 7. 1968, pag. 8.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 95 del 17. 4. 1975, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 283 del 24. 12. 1971, pag. 30.

prodotti derivati da uno stesso prodotto di base potrebbe rendere possibili, in casi determinati, esportazioni verso i paesi terzi a prezzi inferiori ai corsi praticati sul mercato mondiale; che di conseguenza per alcuni di tali prodotti, è opportuno limitare la restituzione ad un ammontare che consenta l'accesso al mercato mondiale, garantendo nello stesso tempo il rispetto degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, la poca importanza della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2806/71⁽¹⁾ ha stabilito le regole complementari relative alla concessione della restituzione all'esportazione per alcuni prodotti trasformati a base di cereali e di riso;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE, e soggetti al regolamento (CEE) n. 1052/68, sono fissate agli importi ripresi in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 284 del 28. 12. 1971, pag. 9.

ALLEGATO

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni in UC/tonnellata (paesi terzi)
11.01 C (I)	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	—
11.01 C (II)	Farina d'orzo che non figura al numero 11.01 C (I)	—
11.01 D (I)	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1,8 % in peso, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale a 11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva	—
11.01 D (II)	Farina d'avena che non figura al numero 11.01 D (I)	—
11.01 E (I)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,8 % in peso	—
11.01 E (II)	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso	—
11.01 E (III)	Farina di granturco che non figura al numero 11.01 E (I) e (II)	—
11.01 F	Farina di riso	—
11.01 H	Farina di miglio	—
11.02 A III (a)	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, rapportato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso	—
11.02 A III (b)	Semole e semolini d'orzo che non figurano al numero 11.02 A III (a)	—
11.02 A IV (a)	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore o uguale all'1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva	—
11.02 A IV (b)	Semole e semolini d'avena che non figurano al numero 11.02 A IV (a)	—
11.02 A V (a)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,6 % in peso ⁽¹⁾	—
11.02 A V (b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso ⁽¹⁾	—
11.02 A V (c)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso ⁽¹⁾	—
11.02 A VI	Semole e semolini di riso	—
11.02 B I a) 1 (aa)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso ⁽²⁾	—
11.02 B I a) 1 (bb)	Cereali mondati d'orzo (decorticati o pilati), che non figurano al n. 11.02 B I a) 1 (aa) ⁽²⁾	—
11.02 B I a) 2 (aa)	Avena spuntata	—
11.02 B I a) 2 bb) (11)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva ⁽²⁾	—
11.02 B I a) 2 bb) (22)	Cereali mondati d'avena (decorticati o pilati) che non figurano al numero 11.02 B I a) 2 bb) (11) ⁽²⁾	—

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni in UC/tonnellata (paesi terzi)
11.02 B I b) 1 (aa)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso (detti « Grütze » o « Grutten » ⁽²⁾)	—
11.02 B I b) 1 (bb)	Cereali d'orzo, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano al numero 11.02 B I b) 1 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») ⁽²⁾	—
11.02 B I b) 2 (aa)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale all'11 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva (detti « Grütze » o « Grutten ») ⁽²⁾	—
11.02 B I b) 2 (bb)	Cereali d'avena, mondati e tagliati o spezzati, che non figurano sotto il numero 11.02 B I b) 2 (aa) (detti « Grütze » o « Grutten ») ⁽²⁾	—
11.02 B II a) (1)	Cereali mondati di frumento (grano) (decorticati o pilati) non tagliati o spezzati ⁽²⁾	—
11.02 C III (a)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) — prima categoria ⁽³⁾	—
11.02 C III (b)	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) — seconda categoria ⁽³⁾	—
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena ⁽³⁾	—
11.02 D II	Cereali solamente spezzati di segala	—
11.02 E I b) 1 (aa)	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso	—
11.02 E I b) 1 (bb)	Fiocchi d'orzo che non figurano al numero 11.02 E I b) 1 (aa)	—
11.02 E I b) 2 (aa)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è inferiore od uguale allo 0,1 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perossidasi è resa praticamente inattiva	—
11.02 E I b) 2 (bb)	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso, il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %, il cui tenore in umidità è inferiore od uguale al 12 % ed in cui la perossidasi è praticamente resa inattiva	—
11.02 E I b) 2 (cc)	Fiocchi d'avena che non figurano ai numeri 11.02 E I b) 2 (aa) e 11.02 E I b) 2 (bb)	—
ex 11.02 E II c) (1)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,9 % in peso e il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,7 % in peso	—
ex 11.02 E II c) (2)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso	—
ex 11.02 E II c) (3)	Fiocchi di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore a 1,3 % e inferiore od uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 1 % in peso	—
11.02 E II e) 1	Fiocchi di riso	—
11.02 F III	Agglomerati (« Pellets ») di orzo	—
11.02 F IV	Agglomerati (« Pellets ») di avena	—
11.02 F V	Agglomerati (« Pellets ») di granturco	—
11.02 G I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	—
11.02 G II	Germi di cereali, diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	—
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	—

Numero di nomenclatura utilizzata per le restituzioni	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni in UC/tonnellata (paesi terzi)
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	—
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	—
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	—
11.07 B	Malto torrefatto	—
11.08 A I	Amido di granturco	—
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	—
11.08 A IV	Fecola di patate	—
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	—
11.09 A	Glutine di frumento, alla stato secco, il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore all'82 % in peso ($N \times 6,25$)	—
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (*)	—
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenente allo stadio secco, in peso, 99 % o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata (*)	—
17.05 B I	Glucosio aromatizzato, o colorato, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	—
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	—
23.02 A I a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 35 % in peso	—
23.02 A I b) 1	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % e inferiore od uguale a 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	—
23.02 A I b) 2	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore a 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore a 45 % in peso	—
23.02 A II a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale a 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 % in peso	—
23.02 A II b)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura e di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero 23.02 A II a)	—
23.03 A I	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore al 63 % in peso ($N \times 6,25$)	—

(*) Beneficiano della restituzione all'esportazione le semole ed i semolini di granturco

— che hanno una percentuale non superiore al 30 % che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 315 microns ;
 — che hanno una percentuale inferiore al 5 % di prodotto che passa attraverso un setaccio le cui maglie hanno una luce di 150 microns.

(*) Cereali mondati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).

(*) Cereali perlati sono i cereali che rispondono alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 821/68 (GU n. L 149 del 29. 6. 1968, pag. 46).

(*) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I beneficia, a norma del regolamento n. 189/66/CEE, della stessa restituzione all'esportazione prevista per il prodotto di cui alla sottovoce 17.02 B II.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2462/75 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1975

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 665/75⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento n. 120/67/CEE, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento n. 139/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, che definisce le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 87/75⁽⁴⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che in virtù degli stessi testi occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali porta a fissare la restituzione ad un ammontare che compensa il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 968/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2196/69⁽⁶⁾, la restituzione degli alimenti composti a base di cereali deve

essere determinata tenendo conto dei soli prodotti che entrano abitualmente nella fabbricazione degli alimenti composti e per i quali può essere fissata una restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽⁷⁾, ha previsto che il calcolo della restituzione all'esportazione deve essere basato sul prelievo applicabile al granturco; che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che è opportuno pertanto classificare, in vista di una semplificazione, gli alimenti composti in categorie e fissare la restituzione relativa a ciascuna categoria su base di una quantità di granturco rappresentativa del contenuto abituale dei prodotti cerealicoli contenuti in ognuna delle categorie in causa; che l'ammontare della restituzione può d'altronde tener conto ugualmente della situazione sui mercati dei prodotti cerealicoli diversi dal granturco;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2453/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 166 del 17. 7. 1968, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU n. L 279 del 6. 11. 1969, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

getti al regolamento (CEE) n. 968/68, sono fissate all'allegato del presente regolamento.

Articolo 1

Articolo 2

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento n. 120/67/CEE e sog-

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Specificazione speciale per la restituzione	Nomenclatura a testo semplificato	Ammontare delle restituzioni in UC/tonnellata (paesi terzi)
23.07 B I	3010 4010 5010 6010 7010	Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 968/68, contenenti, isolatamente o congiuntamente, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A e 17.05 A) : il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 50 % ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli ⁽¹⁾ è : — superiore al 5 % ed inferiore o uguale al 15 % — superiore al 15 % ed inferiore o uguale al 30 % — superiore al 30 % ed inferiore o uguale al 50 % — superiore al 50 % ed inferiore o uguale al 65 % — superiore al 65 %	— — — — —

⁽¹⁾ Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02 G) della tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2463/75 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1975

che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73⁽⁴⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 632/75⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 1662/75 della Commissione, del 30 giugno 1975, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2406/75⁽⁸⁾;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al comma precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato secondo quanto indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.⁽⁶⁾ GU n. L 66 del 13. 3. 1975, pag. 11.⁽⁷⁾ GU n. L 168 del 1. 7. 1975, pag. 33.⁽⁸⁾ GU n. L 246 del 20. 9. 1975, pag. 42.

*ALLEGATO***Prezzo del mercato mondiale applicabile a decorrere dal 29 settembre 1975 per i semi di colza e di ravizzone (ex 12.01 della TDC)**

	<i>UC/100 kg⁽¹⁾</i>
Prezzo del mercato mondiale	23,758
Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione:	
— per il mese di settembre 1975	23,758
— per il mese di ottobre 1975	23,758
— per il mese di novembre 1975	23,758
— per il mese di dicembre 1975	23,758
— per il mese di gennaio 1976	24,475
— per il mese di febbraio 1976	24,316

(¹) I tassi di conversione dell'unità di conto in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n.

2300/73, sono i seguenti:
1 UC = 3,21978 DM
1 UC = 3,35507 Fl
1 UC = 48,6572 FB/Flux
1 UC = 5,55419 FF
1 UC = 7,57828 Dkr
1 UC = 0,592421 £ (GB)
1 UC = 0,592421 £ (Irl.)
1 UC = 843,505 Lit.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 1975

relativa all'approvazione di una modificazione dello statuto dell'impresa comune
« Société belgo-française d'énergie nucléaire mosane » (SEMO)

(75/575/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 50,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il Consiglio con la decisione 74/590/Euratom⁽¹⁾ ha costituito in impresa comune la « Société belgo-française d'énergie nucléaire mosane » (SEMO);

considerando che durante la riunione del 6 dicembre 1974 l'assemblea generale straordinaria dell'impresa comune ha deciso di aumentare il capitale sociale della società;

considerando che tale modificazione non pregiudica le disposizioni applicabili all'impresa comune, e che è pertanto opportuno approvarla,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La modificazione dello statuto dell'impresa comune « Société belgo-française d'énergie nucléaire mosane » (SEMO), allegata alla presente decisione, è approvata.

Articolo 2

Gli Stati membri e la « Société belgo-française d'énergie nucléaire mosane » (SEMO) sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FABBRI

⁽¹⁾ GU n. L 325 del 5. 12. 1974, pag. 9.

ALLEGATO

Modificazione dello statuto dell'impresa comune « Société belgo-française d'énergie nucléaire mosane » (SEMO)**Modificazione dell'articolo 6 dello statuto**

Il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente :

« Il capitale sociale è fissato a tre miliardi di franchi, suddivisi in trecentomila azioni da diecimila franchi ciascuna ».

Il testo del terzo comma è sostituito dal testo seguente :

« Le trecentomila azioni di cui sopra sono sottoscritte in valuta al prezzo di diecimila franchi ciascuna, come segue :

Electricité de France (EDF), centocinquantamila azioni	150 000
Sociétés réunies d'énergie du Bassin de l'Escaut (EBES), trentasettemilaquattrocentonovantotto azioni	37 498
Société intercommunale belge de gaz et d'électricité (Intercom), settantunmilanovecentonovantotto azioni	71 998
Interbrabant (Union intercommunale des centrales électriques du Brabant), quattordicimilaottocentoquarantanove azioni	14 849
Société d'électricité de Sambre-et-Meuse, des Ardennes et du Luxembourg (Esmalux), settemilaquattrocentonovantanove azioni	7 499
Centre et Sud, cinque azioni	5
Compagnie générale d'entreprises électriques et industrielles (Electrobel), una azione	1
Société de traction et d'électricité, una azione	1
Union des centrales électriques de Liège, Namur, Luxembourg, Hainaut (UCE Linalux-Hainaut), quattordicimilanovecentonovantanove azioni	14 999
Union des centrales électriques de Campine (UCEC), tremilacentocinquanta azioni	3 150
Totale : trecentomila azioni	300 000 ».

Alla fine dell'articolo va aggiunto il seguente comma :

« Secondo il verbale redatto dal notaio Maître Scheyven, il sei dicembre millenovecentosettantaquattro, il capitale è stato aumentato a tre miliardi di franchi con l'emissione di cinquantamila azioni di diecimila franchi ciascuna, tutte sottoscritte in valuta ».